



AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE

Servizio SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

n. 494 del registro generale

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- i Decreti Sindacali n. 7 del 29/09/2023 e n. 5 del 30/09/2024, attualmente vigenti, con i quali sono stati nominati i Responsabili di Area dell'Ente e sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/10/2023, e le sue successive note di aggiornamento;
- il Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2023, e le sue successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2024, e le sue successive variazioni;

PREMESSO che:

- il Comune di Trevi è proprietario di una struttura distinta al catasto al foglio 33, particelle 367 e 285, ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 frazione Cannaiola, con destinazione a centro di vita associata, composto da n. 2 locali ad uso promiscuo per il circolo ricreativo, n. 1 locale di servizio, n. 1 antibagno e n. 1 bagno, oltre al locale adibito a centrale termica per la gestione calore e per la produzione dell'acqua calda degli spogliatoi; il locale adibito a centrale termica è a servizio anche dell'associazione sportiva "U.S.D. Trevana 2020", in quanto concessionaria del campo da calcio ivi presente; all'esterno dell'immobile è presente una piazzetta pavimentata in betonelle ed un'area c.d. ex campi di bocce; all'interno della struttura è, inoltre, esistente un punto ristoro attualmente gestito nella forma riservata ai soci del circolo;
- il Comune non ha l'organizzazione adatta né i dipendenti in numero sufficiente per provvedere alla gestione diretta di tale struttura;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 29/12/2015, è stato concesso l'uso della struttura polivalente anzidetta all'Associazione "Antifestival" codice fiscale 91037990545 e partita iva 03020550541, con sede in frazione Cannaiola via Fiumicella dei Prati n.1 al medesimo indirizzo in cui è ubicata la struttura in parola;
- è stato all'uopo sottoscritto tra le parti il contratto repertorio n. 43 del 14/12/2016, con decorrenza 14/12/2016 e scadenza 13/12/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 20/12/2022, il suddetto contratto repertorio n. 43 del 14/12/2016 è stato prorogato in favore dell'Associazione "Antifestival" agli stessi patti

- e condizioni, fino ad espletamento di nuova gara di appalto e comunque per una durata non superiore a 180 giorni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2023 sono stati stabiliti indirizzi e criteri generali per la concessione a terzi della gestione della suddetta struttura mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - con determinazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale n. 38 del 05/05/2023 (reg. gen. n. 228-2023) è stata avviata, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2023, la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente, di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei, codice CIG: 980459930D, approvando la documentazione di gara;
 - con determinazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale n. 58 del 04/07/2023 (reg. gen. n. 308-2023) sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara, escludendo l'unico partecipante e prendendo atto che la procedura di gara non è stata aggiudicata;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 13/07/2023 è stata autorizzata un'ulteriore proroga del contratto di concessione in uso della struttura polivalente ubicata in Trevi, via Fiumicella dei Prati, all'Associazione "Antifestival", agli stessi patti e condizioni riportati nel contratto repertorio n. 43 del 14/12/2016, fino ad espletamento di nuova gara di appalto e comunque per una durata non superiore a 180 giorni, demandando al Responsabile dell'Area Demografica e Sociale di avviare nei termini della proroga una nuova procedura di gara nel rispetto dei medesimi criteri e indirizzi stabiliti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2023;
 - con determinazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale n. 100 del 10/11/2023 (reg. gen. n. 516-2023) è stata avviata, quindi, nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente, di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei, codice CIG: A029028AFE, approvando la relativa documentazione di gara;
 - alla data di scadenza del bando, ossia le ore 12,00 del 13/12/2023, nessuna offerta è stata presentata all'interno del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della piattaforma Asp di Consip;
 - con nota prot. n. 24925 del 14/12/2023 il Rup, dott.ssa Pierantozzi Federica, ha dichiarato la gara, di cui alla determinazione n. 100 del 10/11/2023, deserta;

PRESO ATTO della situazione venutasi a determinare, che avrebbe imposto una chiusura della struttura stessa per assenza di un affidatario, la Giunta comunale con delibera n. 217 del 14/12/2023 ha dato mandato al Responsabile dell'Area Demografica e Sociale di inviare proposta di affidamento diretto, per un solo anno, all'Associazione "Antifestival", agli stessi patti e condizioni riportati nel Capitolato di appalto di cui alla Determinazione n. 100 del 10/11/2023, con le seguenti specifiche:

- l'affidamento avrà la durata di un solo anno con effetto immediato dalla sua accettazione;
- l'affidatario dovrà versare a questo Comune un canone annuo di Euro 2.400,00, oltre Iva se dovuta, pari al canone annuo posto a base d'asta nella gara;
- di avviare entro i termini della scadenza dell'affidamento de quo nuova procedura di gara nel rispetto dei medesimi criteri e indirizzi stabiliti dalla D.G.C. n. 6 del 31/01/2023;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale n. 121 del 15/12/2023 è stata data esecuzione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 14/12/2023, con affidamento diretto all'Associazione "Antifestival", con sede in Trevi via Fiumicella dei Prati n. 1, codice fiscale 91037990545 e partita iva 03020550541, della gestione per un anno della struttura polivalente di proprietà comunale ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 - frazione Cannaiola;

ATTESO che risulta pertanto necessario avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente, di

proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 - frazione Cannaiola, in esecuzione delle già citate D.G.C. n. 6 del 31/01/2023 e D.G.C. n. 217 del 14/12/2023;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs n. 267 del 18/07/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO inoltre l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO, come risulta dalla relazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale, che il valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'Iva, stimato da questa amministrazione, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, ammonta ad € 8.900,00 annui Iva esclusa e ad € 106.800,00 Iva esclusa per tutta la durata della concessione di anni 6 con opzione di rinnovo per ulteriori 6, e quindi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

RITENUTO pertanto, in esecuzione delle richiamate D.G.C. n. 6 del 31/01/2023 e D.G.C. n. 217 del 14/12/2023, di dover procedere all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente, di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 - frazione Cannaiola, stabilendo quanto segue:

- oggetto della procedura: affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di Cannaiola di proprietà comunale, priva di rilevanza economica, ubicata a Trevi, nella frazione Cannaiola, in Via Fiumicella dei Prati n. 1, distinta al catasto al foglio 33, particelle 367 e 285, con destinazione a centro di vita associata;
- forma del contratto: atto pubblico;
- durata: anni 6 (sei), dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 6 (sei);
- valore della concessione: € 106.800,00 Iva esclusa, come risulta da apposita relazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale;
- canone di concessione da corrispondere al Comune: canone annuo pari ad € 2.400,00 (oltre Iva se dovuta); per la durata della concessione (anni sei) il canone complessivo è pari a € 14.400,00 (oltre Iva se dovuta), il quale costituisce la base d'asta al rialzo della gara;
- oneri per la sicurezza: non previsti;
- procedura di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;
- soggetti ammessi a partecipare:
 - Associazioni di Promozione Sociale (APS);
 - Organizzazioni di Volontariato (OdV);
 - Associazioni senza scopo di lucro e/o onlus;regolarmente costituite, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità ricreative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, purché espressamente volte alla promozione culturale della città e che effettuano in via continuativa o ricorrente, iniziative culturali a beneficio della collettività di Trevi;
- requisiti richiesti:
 - assenza di cause di esclusione dal contrarre con la Pubblica amministrazione;
 - iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - iscrizione nei relativi Registri/Albi - se previsti - per tutte le altre forme associative operanti senza finalità di lucro;

- aver gestito nel triennio 2020-2021-2022 strutture simili a quella oggetto della presente procedura di gara;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20), secondo quanto stabilito nella documentazione di gara;
- si procederà all'aggiudicazione anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
- la procedura di gara è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della piattaforma Asp di Consip, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>;

RITENUTO inoltre di approvare a tal fine la seguente documentazione di gara:

- Bando di gara;
- Capitolato speciale;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A-1 - Domanda di partecipazione;
- Allegato A-2 - D.G.U.E.;
- Allegato A-3 - Scheda di progetto;

DATO ATTO che la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti e che pertanto il CIG della procedura in oggetto sarà acquisito successivamente attraverso la piattaforma Asp di Consip;

VISTA la Delibera dell'A.N.A.C. n. 610 del 19 dicembre 2023 che fissa per l'anno 2024 la quota di contribuzione sui contratti pubblici a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. da parte della stazione appaltante per la procedura in oggetto è pari ad € 35,00 e che pertanto è necessario assumere il relativo impegno di spesa, mentre da parte dell'operatore economico partecipante è pari a € 0,00;

ACCERTATO che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale dott.ssa Federica Pierantozzi, che assume anche la funzione di R.U.P. - Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

VISTI:

Determinazione n. 494 del 18-10-2024 - pag.4 - COMUNE DI TREVÌ

- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 11/11/1997;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. AVVIARE**, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2023 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 14/12/2023, la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente, di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei, stabilendo quanto segue:
 - oggetto della procedura: affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di Cannaiola di proprietà comunale, priva di rilevanza economica, ubicata a Trevi, nella frazione Cannaiola, in Via Fiumicella dei Prati n. 1, distinta al catasto al foglio 33, particelle 367 e 285, con destinazione a centro di vita associata;
 - forma del contratto: atto pubblico;
 - durata: anni 6 (sei), dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 6 (sei);
 - valore della concessione: € 106.800,00 Iva esclusa, come risulta da apposita relazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale;
 - canone di concessione da corrispondere al Comune: canone annuo pari ad € 2.400,00 (oltre Iva se dovuta); per la durata della concessione (anni sei) il canone complessivo è pari a € 14.400,00 (oltre Iva se dovuta), il quale costituisce la base d'asta al rialzo della gara;
 - oneri per la sicurezza: non previsti;
 - procedura di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - soggetti ammessi a partecipare:
 - Associazioni di Promozione Sociale (APS);
 - Organizzazioni di Volontariato (OdV);
 - Associazioni senza scopo di lucro e/o onlus;regolarmente costituite, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità ricreative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, purché espressamente volte alla promozione culturale della città e che effettuano in via continuativa o ricorrente, iniziative culturali a beneficio della collettività di Trevi;
 - requisiti richiesti:
 - assenza di cause di esclusione dal contrarre con la Pubblica amministrazione;
 - iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - iscrizione nei relativi Registri/Albi - se previsti - per tutte le altre forme associative operanti senza finalità di lucro;
 - aver gestito nel triennio 2020-2021-2022 strutture simili a quella oggetto della presente procedura di gara;
 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20), secondo quanto stabilito nella documentazione di gara;
 - si procederà all'aggiudicazione anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
 - la procedura di gara è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della piattaforma Asp di Consip, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>;

- 3. DI APPROVARE** a tal fine la seguente documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Bando di gara;
 - Capitolato speciale;
 - Disciplinare di gara;
 - Allegato A-1 - Domanda di partecipazione;
 - Allegato A-2 - D.G.U.E.;
 - Allegato A-3 - Scheda di progetto;
- 4. DI DARE ATTO** che la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) da parte delle Pubbliche Amministrazioni avviene direttamente sulla piattaforma certificata selezionata dalla stazione appaltante per i propri acquisti e che pertanto il CIG della procedura in oggetto sarà acquisito successivamente attraverso la piattaforma Asp di Consip;
- 5. DI IMPEGNARE** la spesa relativa alla quota di contribuzione sui contratti pubblici a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della delibera dell’A.N.A.C. n. 610 del 19 dicembre 2023, per l’importo di € 35,00 con imputazione contabile al capitolo di bilancio n. 250 dell’esercizio finanziario 2024;
- 6. DI ATTESTARE** che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 7. DI PUBBLICARE** il Bando di gara e gli allegati all’Albo Pretorio on-line dell’Ente nonché nel sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;
- 8. DI DARE ATTO** che:
- il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;
 - ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è il Responsabile dell’Area Demografica e Sociale dott.ssa Federica Pierantozzi, che assume anche la funzione di R.U.P. - Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- 9. DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile dell’Area Finanziaria per il seguito di competenza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto responsabile dell’Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del Servizio
Pierantozzi Federica

Il responsabile dell'Area
Pierantozzi Federica

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Determinazione n. 494 del 18-10-2024 - pag.7 - COMUNE DI TREVÌ



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE

Servizio *SERVIZI SOCIALI*

DETERMINAZIONE

n. 494 del registro generale

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la documentazione;

effettuati i dovuti riscontri;

il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole ed appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

| | |
|--|--|
| Impegno N. 555 del 17-10-2024 a Competenza CIG | |
| 5° livello 01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | |
| Capitolo 250 / Articolo SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI E D'ASTA | |
| Causale | Contributo ANAC gara per affidamento gestione struttura polivalente di Cannaiola |
| Importo 2024 | Euro 35,00 |
| Beneficiario | 11927 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |

Trevi, li 18-10-2024

Il responsabile dell'area
STOCCHI ORIETTA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TREVÌ

Provincia di Perugia

Servizio *SERVIZI SOCIALI*

DETERMINAZIONE

n. 494 del registro generale

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal 18-10-2024 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, li 18-10-2024.

Il responsabile della pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Trevi

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATA IN VIA FIUMICELLA DEI PRATI N. 1 - FRAZIONE CANNAIOLA, PER ANNI SEI.

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Trevi - Piazza Mazzini n. 21 - 06039 Trevi (PG).
Sito web: www.comune.trevi.pg.it. Indirizzo PEC comune.trevi@postacert.umbria.it.
2. **DETERMINAZIONE A CONTRARRE:** Determinazione del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. ___ del _____ (reg. gen. n. ___).
3. **PROCEDURA DI GARA:** Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20), secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
4. **PIATTAFORMA TELEMATICA:** La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della piattaforma Asp di Consip, accessibile all’indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
5. **LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE:**
 - 5.1 Luogo di esecuzione: Comune di Trevi.
 - 5.2 Descrizione: La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei Prati n. 1 - frazione Cannaiola, distinta al catasto al Foglio 33, particelle 367 e 285, con destinazione a centro di vita associata.
 - 5.3 Importo complessivo della concessione: L’importo, comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 6 (sei) anni, è pari a € 106.800,00 (centoseimilaottocentoeuro/00).

6. DURATA DEL CONTRATTO: La concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Potrà essere rinnovata per altri anni 6 (sei) alle medesime condizioni e patti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione comunale sulla gestione attuata.

7. CANONE DI CONCESSIONE: È stabilita la corresponsione di un canone annuo a favore del Comune pari ad € 2.400,00 (oltre Iva se dovuta). Per la durata della concessione (anni sei) il canone complessivo è pari a € 14.400,00 (oltre Iva se dovuta), il quale costituisce la base d'asta al rialzo della gara (offerta economica).

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/avvisi-e-bandi> e sul Sistema <https://www.acquistinretepa.it> numero di gara 4056334, ed è costituita da:

- Bando di gara;
- Capitolato speciale;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A-1 - Domanda di partecipazione;
- Allegato A-2 - D.G.U.E.;
- Allegato A-3 - Scheda di progetto.

9. PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE:

9.1 L'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della piattaforma Asp di Consip, accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.

9.2 L'offerta deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23:59 del giorno 24/11/2024**.

9.3 L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione.

9.4 La prima seduta di apertura delle offerte avrà luogo alle **ore 9:00 del giorno 27/11/2024** attraverso il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della piattaforma Asp di Consip, accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.

10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:

Possono partecipare alla presente procedura di gara:

- Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Organizzazioni di Volontariato (OdV);
- Associazioni senza scopo di lucro e/o onlus;

regolarmente costituite, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità ricreative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, purché espressamente volte alla promozione culturale della

città e che effettuano in via continuativa o ricorrente, iniziative culturali a beneficio della collettività di Trevi.

Nello specifico, sono richiesti i seguenti requisiti:

- assenza di cause di esclusione dal contrarre con la Pubblica amministrazione;
- iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- iscrizione nei relativi Registri/Albi - se previsti - per tutte le altre forme associative operanti senza finalità di lucro;
- aver gestito nel triennio 2020-2021-2022 strutture simili a quella oggetto della presente procedura di gara.

Non sono ammesse le Associazioni che si trovano in situazione di morosità nei confronti del Comune di Trevi alla data di pubblicazione del Bando.

Non sono ammessi i circoli privati, gli enti e le associazioni che prevedono limitazioni in relazione all'ammissione dei soci, nonché i partiti politici o le organizzazioni che costituiscano articolazione degli stessi, le organizzazioni sindacali o di datori di lavoro, le associazioni professionali o di categoria e comunque quelle che perseguono come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati.

11. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE: il sopralluogo è facoltativo e può essere richiesto secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.

12. ALTRE INFORMAZIONI:

12.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente, ovvero di non aggiudicare ad alcun soggetto ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

12.2 Tutte le informazioni e comunicazioni relative alla presente procedura avverranno a mezzo del sistema *ASP*.

12.3 Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Umbria.

12.4 La partecipazione alla procedura di gara di cui al presente Bando comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando medesimo e in tutti i relativi documenti di gara.

12.5 Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" in materia di protezione dei dati personali, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto.

12.6 R.U.P. - Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Federica Pierantozzi, indirizzo mail federica.pierantozzi@comune.trevi.pg.it.

**Il R.U.P. e Responsabile dell'Area Demografica e Sociale
dott.ssa Federica Pierantozzi**



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Area Demografica e Sociale

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE
DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATA IN VIA
FIUMICELLA DEI PRATI N. 1 - FRAZIONE
CANNAIOLA, PER ANNI SEI.**

CAPITOLATO SPECIALE



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel . 0742.332235 – Fax 0742.332237
federica.pierantozzi@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it

Il Premio
è promosso
dal Ministero
dell'Economia
e delle Finanze
e da Consip



INDICE

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Finalità della concessione
- Art. 3 - Durata della concessione
- Art. 4 - Canone annuo a base di gara e proventi per il concessionario
- Art. 5 - Chiusura per forza maggiore o per esecuzione lavori
- Art. 6 - Utilizzo della struttura da parte del Comune
- Art. 7 - Esercizio dell'attività del punto ristoro
- Art. 8 - Pubblicità commerciale
- Art. 9 - Oneri a carico del concessionario
- Art. 10 - Obblighi a carico del concessionario
- Art. 11 - Manutenzione straordinaria o migliorativa
- Art. 12 - Attrezzature
- Art. 13 - Protocolli sanitari e/o altre emergenze di carattere locale/nazionale
- Art. 14 - Referente
- Art. 15 - Inadempienze - Risoluzione del contratto
- Art. 16 - Rapporti con il personale e responsabilità
- Art. 17 - Riconsegna della struttura
- Art. 18 - Stipula del contratto - Spese contrattuali - Imposte e tasse
- Art. 19 - Trattamento dei dati personali
- Art. 20 - Sub concessione e cessione del contratto
- Art. 21 - Responsabilità - Assicurazione - Garanzia definitiva
- Art. 22 - Foro competente - Contenzioso e controversie
- Art. 23 - Norme di rinvio
- Allegato A - Planimetria

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'affidamento ha per oggetto la concessione della gestione della struttura polivalente di Cannaiola di proprietà comunale, priva di rilevanza economica, ubicata a Trevi, nella frazione Cannaiola, in Via Fiumicella dei Prati n. 1, distinta al catasto al Foglio 33, particelle 367 e 285, con destinazione a centro di vita associata, composto da:

- n. 2 locali ad uso promiscuo per il circolo ricreativo, n. 1 locale di servizio, n. 1 antibagno e n. 1 bagno, oltre al locale adibito a centrale termica per la gestione calore e per la produzione dell'acqua calda degli spogliatoi; il locale adibito a centrale termica è a servizio anche dell'associazione sportiva U.S.D. TREVANA 2020, in quanto concessionaria del campo da calcio ivi presente; all'esterno dell'immobile è presente una piazzetta pavimentata ed un'area c.d. ex campi di bocce. Il tutto meglio evidenziato dalla planimetria allegata (Allegato A);
- all'interno della struttura è, inoltre, esistente un punto ristoro attualmente gestito nella forma riservata ai soci del circolo.

I servizi di gestione, che vengono affidati in concessione, sono quelli relativi agli immobili ed aree sopra elencati, agli impianti di servizio, tecnologici, arredi e attrezzature, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, facenti parte del complesso ricreativo individuato nella planimetria allegata per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), adibito a scopi associativi, sociali, culturali, ricreativi e di promozione della città.

Tale gestione comprende l'utilizzo, la manutenzione ordinaria, la custodia, la pulizia, la vigilanza degli immobili e delle aree esterne, ivi compresi gli impianti di servizio e tecnologici, gli arredi e le attrezzature, secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato Speciale (di seguito solo Capitolato), che disciplina le operazioni amministrative, tecniche ed economiche inerenti il servizio.

La gestione dovrà assicurare il migliore funzionamento della struttura comunale in parola, secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, al fine di favorire la pratica di attività che abbiano finalità ricreative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Con il presente affidamento il Comune di Trevi tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- valorizzare l'associazionismo, senza scopo di lucro, che persegua finalità ricreative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, purché espressamente volte alla promozione culturale della città e che effettuano in via continuativa o ricorrente, iniziative ricreative/aggregative a beneficio della collettività di Trevi in quanto ritenuti più idonei alla gestione della struttura in parola;

- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune di Trevi e le attività di altre associazioni;
- ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione e nell'utilizzo di tutto il complesso immobiliare;
- ottenere una conduzione economica dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico dell'Amministrazione e degli utenti;
- salvaguardare e implementare il patrimonio dell'intera struttura;
- ottenere una conduzione efficiente ed efficace della struttura, anche promuovendo adeguati interventi di migliorie preventivamente autorizzati.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del contratto. È vietato ogni rinnovo tacito.

Potrà essere rinnovata per ulteriori anni 6 (sei) alle medesime condizioni e patti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione comunale sulla gestione attuata. Al fine di operare una valutazione dell'andamento della gestione, il concessionario, ogni anno entro il mese di gennaio, produrrà relazione descrittiva e piano economico delle attività intraprese e realizzate nell'anno precedente.

Oltre che per la naturale decorrenza, l'affidamento della concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

La struttura polivalente viene consegnata alla stipula del contratto, previo apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza dell'affidamento.

ART. 4 – CANONE ANNUO A BASE DI GARA E PROVENTI PER IL CONCESSIONARIO

Il valore stimato della concessione è pari ad € 8.900,00 (ottomilanovecentoeuro/00) oltre Iva per ciascun anno basato su una stima presunta degli incassi derivanti dalla gestione del bar di circolo, e pertanto l'importo complessivo ammonta ad € 53.400,00 oltre Iva per la durata di 6 (sei) anni. L'importo, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 6 (sei) anni, è pari a € 106.800,00 (centoseimilaottocentoeuro/00) oltre Iva.

Il compenso a favore del Concessionario consiste nel diritto di incamerare il 100% degli introiti derivanti dalla riscossione dei proventi derivanti dalla gestione del bar di circolo e ogni altro introito

derivante da pubblicità, sponsorizzazioni o contributi e da ogni altra attività correlata e ritenuta idonea a norma del presente Capitolato o da altre attività progettuali, di natura pubblica o privata, da utilizzare esclusivamente per il potenziamento delle attività oggetto dell'affidamento.

È stabilita la corresponsione di un canone annuo a favore del concedente pari ad € 2.400,00 (oltre Iva se dovuta per legge), il quale costituirà la base d'asta al rialzo (offerta economica) della gara.

Il canone offerto in sede di gara dovrà corrispondersi in una unica soluzione entro il mese di novembre di ogni anno.

Per la prima annualità il canone sarà conteggiato in base ai mesi di effettivo utilizzo con arrotondamento alla cifra superiore. Il canone relativo al primo mese verrà conteggiato per intero, se l'utilizzo è stato superiore ai quindici giorni, e a metà, se pari o inferiore ai quindici giorni.

Lo stesso verrà aggiornato, a partire dalla terza annualità, su comunicazione del concedente nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 5 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE O PER ESECUZIONE LAVORI

L'intera struttura nonché le sue aree pertinenziali, di cui al presente affidamento, potrebbero, nel corso della convenzione, essere oggetto di lavori di riqualificazione da parte del Comune. Tale eventualità sarà comunicata tempestivamente al gestore affidatario il quale dovrà rilasciare, su richiesta scritta, l'area e/o la struttura oggetto di lavorazione nella completa disponibilità dell'ente comunale.

Il cantiere che si dovesse insediare potrebbe limitare in tutto o in parte il normale proseguimento delle attività della struttura stessa. In tal caso saranno concordate tra le parti, con atto scritto, riduzioni del canone annuo dovuto in ragione della misura e del tempo di limitazione subite dalle attività ordinariamente attuate dal gestore.

Sarà cura, in ogni caso, dell'ente comunale dare un preavviso di giorni sette da notificarsi a mezzo di raccomandata A/R o PEC dei lavori da eseguirsi.

Il risultato dei lavori di riqualificazione (es. manufatti o quant'altro) saranno oggetto di regolamentazione con apposita appendice al contratto sottoscritto.

Nel caso in cui l'Amministrazione decida la chiusura degli impianti affidati, per cause di forza maggiore, il gestore percepirà il rimborso del corrispettivo offerto collocato percentualmente in relazione all'impianto chiuso.

Se la chiusura si protraesse oltre sei mesi, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso l'aggiudicatario non potrà avanzare nessuna richiesta di qualsiasi natura per la cessazione anticipata del servizio né integrativa e/o risarcitoria di qualsiasi natura per la riduzione del servizio.

ART. 6 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL COMUNE

Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale gli impianti affidati in gestione per l'organizzazione di attività sociali, culturali, ricreative, celebrative - anche in collaborazione con associazioni del Terzo Settore - per un massimo di 3 eventi l'anno, concordandone le date con l'Amministrazione medesima.

ART. 7 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL PUNTO RISTORO

Gli arredi dei locali destinati a punto ristoro sono forniti dall'Amministrazione così come disponibili allo stato attuale; in caso di necessità di ulteriori arredi saranno forniti dal concessionario, secondo le sue esigenze e rimangono di proprietà del concessionario.

L'affidatario è autorizzato a gestire, a sua cura e spese, il punto ristoro per coloro che sono presenti all'interno del complesso utilizzando strutture appositamente attrezzate, come attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati. Devono essere rispettate le norme vigenti in materia.

È esclusa la possibilità di un esercizio pubblico.

È data facoltà al concessionario, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni richiamate nel presente Capitolato, di sub-affidare l'esercizio del punto ristoro a società specializzata, avente i requisiti morali e tecnico-organizzativi richiesti dalla legge.

Resta ferma la responsabilità in capo al concessionario, nei confronti del Comune, dell'operato della società sub-affidataria circa il puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ART. 8 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Il concessionario è autorizzato ad effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno della struttura oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa l'esibizione preventiva dello schema di contratto pubblicitario, comprensivo della parte economica.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale disciplinata dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l'onere delle imposte determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

ART. 9 – UTENZE E ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare il regolare funzionamento della struttura, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Innanzitutto dovrà farsi carico di tutte le spese per i consumi ed utenze, per la gestione ed utilizzo della struttura (a titolo meramente esemplificativo: energia elettrica, gas/metano, acqua, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ecc.); resta inteso che le utenze dovranno essere intestate a proprie spese, entro 1 mese dalla sottoscrizione del contratto, in caso contrario il contratto sottoscritto si considererà risolto immediatamente;

A tal fine si precisa che:

- all'interno del perimetro della struttura polivalente di Cannaiola e adiacente al fabbricato vi è un campo sportivo. L'ingresso alla struttura e relativo parcheggio resta di natura pubblica anche a servizio del concessionario del campo sportivo. Gli oneri di manutenzione di tale area pubblica sono a carico dell'affidatario della presente procedura;
- i locali destinati a spogliatoio, facenti parte del fabbricato oggetto del presente Capitolato, e il campo sportivo sono stati concessi, a seguito di Avviso pubblico, all'associazione sportiva U.S.D. TREVANA 2020. Invece il locale adibito a centrale termica è ad uso promiscuo sia dell'associazione sportiva U.S.D. TREVANA 2020 e dell'affidatario della presente procedura;
- relativamente alla fornitura di acqua: il contatore esistente è unico, a servizio anche dell'adiacente campo da calcio, attualmente in concessione all'associazione sportiva U.S.D. TREVANA 2020; al fine di una corretta suddivisione dei consumi, è raccomandabile l'installazione di un sub-contatore per il conteggio dei consumi di ciascuno. L'affidatario della struttura polivalente, oggetto del presente Capitolato, dovrà in ogni caso provvedere ai relativi rimborsi al concessionario del campo di calcio, ossia attualmente la U.S.D. TREVANA 2020;
- relativamente alla fornitura di gas è, invece, presente un contatore relativo all'intera struttura, che dovrà intestarsi l'affidatario della presente procedura, e un sub-contatore per i consumi relativi allo spogliatoio del campo da calcio. I consumi relativi a tale sub-contatore dovranno essere rimborsati dal concessionario del campo di calcio all'affidatario della presente procedura. Gli accordi dovranno essere presi direttamente tra le parti;
- il Comune è sollevato da ogni incombenza in merito e/o inadempienza di una o entrambe le parti;
- per quanto attiene, infine, alla fornitura di energia elettrica, è presente un contatore dedicato alla struttura oggetto del presente Capitolato che l'affidatario dovrà intestarsi.

Il concessionario dovrà inoltre:

- svolgere i servizi essenziali alle funzionalità della struttura medesima (a titolo meramente esemplificativo: pulizia, disinfezione e disinfestazione in genere, custodia, sorveglianza degli

- impianti e delle eventuali attrezzature, apertura e chiusura dei cancelli in base ai programmi e orari di utilizzo da parte delle varie associazioni e delle scuole, sgombero neve ecc...);
- verificare l'assenza di danni alle strutture ed alle attrezzature con l'obbligo di segnalazione degli stessi, qualora vi fossero, al Comune;
 - sostenere le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
 - sostenere le spese per materiali di consumo e quant'altro necessari alla normale attività degli impianti;
 - sostenere le spese per la gestione del bar;
 - sostenere le spese relative alla pulizia della struttura polivalente affidata, compreso l'approvvigionamento dei materiali necessari: in particolare, il concessionario dovrà eseguire la pulizia di tutti i locali, ivi comprese le attrezzature, le vetrate, i percorsi pedonali e gli spazi comuni annessi al complesso in gestione, da effettuarsi con regolarità ed accuratezza anche in relazione all'intensità di utilizzo, onde assicurare sempre il massimo decoro, sicurezza igienica e sanificazione dei locali.

Fanno carico al concessionario le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa di riferimento e, comunque, con l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici, le attrezzature, le aree verdi e pertinenze, così intese:

- le spese relative alla conduzione, controllo e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e di produzione calore con annessi accessori, nonché la nomina del terzo responsabile ove prevista dalle normative in vigore;
- le spese relative al controllo e alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idro-sanitari, fognari e dei presidi di sicurezza ed antincendio;
- le spese di riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni ed esterni, pulizia di grondaie e pluviali;
- le spese di riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni nonché la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie comprese tubazioni e parti accessorie, in conseguenza dell'uso;
- cura del verde, potatura delle piante, taglio di rami secchi e pericolosi, sfalcio dell'erba, sgombero della neve anche nelle pertinenze, e della rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.
- derattizzazione e disinfezione secondo le norme previste per legge ed applicazione di tutte le prescrizioni atte a limitare la proliferazione di insetti e zanzare;

Il concessionario si impegna a provvedere alla realizzazione degli eventuali interventi di messa a norma che riterrà necessari.

Sarà cura del concessionario attrezzarsi con strumenti idonei in ottemperanza a quanto precedentemente previsto.

Il concessionario farà riferimento al Comune in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alle strutture.

In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il concessionario è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario deve presentare annualmente al Comune, il piano di manutenzione ordinaria degli impianti e deve servirsi di esso e delle sue pertinenze, nonché delle attrezzature mobili e fisse connesse con ogni cura e diligenza.

È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

È fatto obbligo al concessionario di improntare l'organizzazione delle attività ammesse dal servizio di gestione secondo criteri di efficienza ed efficacia nonché rispondente ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo la struttura, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

In ogni caso, fanno carico al concessionario i seguenti obblighi:

- fornire tutto il personale necessario atto a garantire per tutta la durata della concessione la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, assicurando la sorveglianza degli impianti, la pulizia dei locali, dei servizi, dei percorsi pedonali e degli spazi comuni;
- nominare, laddove richiesto dalle normative vigenti, un responsabile della sicurezza ed un suo eventuale sostituto e a comunicarlo tempestivamente al Comune;
- osservare e far osservare tutte le norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica, dell'ordine pubblico e della sicurezza, come prescritti dalle ordinanze sindacali, dai regolamenti comunali e dai provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare nonché dalle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto, sollevando l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza a persona e cose, causata per fatto o colpa propria o del personale dipendente del concessionario;

- permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare, anche in ordine alla verifica della corretta manutenzione dei locali e degli impianti affidati in gestione;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative finalizzate alla promozione della città di Trevi proposte dall'Amministrazione Comunale;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere allo svolgimento delle normali attività socio-ricreative nonché a manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune;
- partecipare, previo consenso del Comune di Trevi, a bandi per accedere a contributi per migliorare l'efficientamento energetico degli impianti assegnati.

È inoltre fatto obbligo al concessionario di realizzare quanto previsto nel Progetto di gestione della struttura polivalente presentato in sede di gara (offerta tecnica) e di dare puntuale attuazione a quanto proposto nei termini indicati nei documenti prodotti.

ART. 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORATIVA

Sono a carico del Comune di Trevi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici. Le opere di manutenzione straordinaria, non imputabili ad incuria ovvero negligenza del concessionario, restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.

Gli interventi migliorativi e di ammodernamento con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti, le azioni di valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, nonché la messa a norma di legge di impianti, strutture e attrezzature esistenti all'atto della consegna, sono a carico del concessionario.

Ogni intervento e azione o modifica strutturale che alteri o meno la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia: esse, inoltre, dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del concessionario.

Il concessionario potrà svolgere, previa autorizzazione del Comune di Trevi, senza alcun tipo di rimborso o compensazione su somme dovute a questo Ente, opere di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - ATTREZZATURE

Le attrezzature, i mobili e gli arredi del complesso di proprietà comunale e comunque tutti i beni di

pertinenza degli immobili, saranno consegnate al concessionario per la custodia con apposito verbale a cura della Amministrazione comunale.

Questa ha l'obbligo di conservarli e restituirli nello stato d'uso in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla normale vetustà. Al momento della consegna del servizio verrà inoltre redatto, congiuntamente, apposito verbale di consegna che documenti analiticamente lo stato della struttura.

Nessuna delle attrezzature dall'Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore degli impianti possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

ART. 13 - PROTOCOLLI SANITARI E/O ALTRE EMERGENZE DI CARATTERE LOCALE/NAZIONALE

Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari e/o disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di strutture polivalenti che fossero emanati in conseguenza di emergenze locali/nazionali. L'effettiva disponibilità della struttura e la possibilità o meno di frequentarla potrà subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Trevi.

ART. 14 - REFERENTE

Il concessionario deve designare un referente o responsabile, avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa e capacità professionale relativa alla gestione del servizio in oggetto, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente, all'atto della consegna, con indicazione inoltre di un sostituto per i periodi di assenza ordinaria del primo.

L'Amministrazione si rivolgerà al referente in merito a tutto ciò che concerne il servizio, alle eventuali rimostranze circa gli aspetti organizzativi del servizio e al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nella presente concessione.

Il referente dovrà inoltre vigilare sul corretto uso dei beni e delle attrezzature presenti nella struttura.

Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'Ente i recapiti telefonici, e-mail e PEC, ai quali inoltrare le eventuali comunicazioni che possano essere ritenute urgenti.

ART. 15 - INADEMPIENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente Capitolato, nonché secondo quanto previsto nel Progetto tecnico di gestione e ammodernamento presentati in sede di gara, con particolare riguardo all'utilizzo, potenziamento e

decoro di tutti gli spazi.

Il concessionario non potrà in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con l'Amministrazione.

In caso di inadempienza di una qualsiasi delle condizioni previste dal presente Capitolato, ivi compreso l'utilizzo parziale della struttura, per motivi imputabili all'affidatario, previa intimazione ad adempiere inviata per iscritto, quando l'adempimento sia ancora possibile e fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno, verrà applicata una penale, il cui ammontare, secondo la gravità dell'inadempienza e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, è stabilito fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 200,00.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere con la massima urgenza e comunque non oltre tre giorni, dal momento della contestazione da parte dell'Amministrazione. Nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, l'Amministrazione, oltre ad applicare le succitate penali, ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese del concessionario, gli interventi necessari addebitando al concessionario il relativo costo.

La chiusura della struttura, per fatto imputabile all'affidatario, comporta l'applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di chiusura, per ogni impianto.

L'applicazione delle penali non solleva il concessionario dagli oneri dei danni di qualsiasi natura e genere, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei confronti di terzi.

Qualora le inadempienze suddette abbiano causato delle penalità e si dovessero ripetere, o qualora le inadempienze siano tali da compromettere e rendere insoddisfacente il servizio, in ordine alla qualità del servizio medesimo, oppure in presenza di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, o a seguito di ingiustificata sospensione od abbandono di tutto o parte del servizio, anche per un solo giorno, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di diffidare il concessionario all'adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della garanzia definitiva e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. In questo caso il concessionario dovrà corrispondere il prezzo contrattuale maturato sino al giorno della disposta risoluzione.

Tutte le clausole del presente Capitolato, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni, da trasmettere con lettera raccomandata A/R o PEC.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni con raccomandata A/R o PEC, qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio, venissero meno tutte o parte delle esigenze della presente concessione e di recedere dallo stesso contratto, per motivazione di pubblico interesse.

A fronte di risoluzione per causa imputabile al concessionario, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni due dalla data di risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere d'indennità e compenso per il concessionario, in caso di continue e gravi manchevolezze, negligenze e similari, non risolte nei termini di tempo fissati, e di provvedere al servizio a spese del concessionario, fermo restando per quest'ultimo la facoltà di esprimere eventuali azioni a tutela dei propri diritti.

In particolare il concessionario incorrerà nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- sospensione del servizio non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale; nei casi di forza maggiore il concessionario dovrà tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Responsabile dell'ufficio competente, nonché provvedere tempestivamente alla stampa e diffusione dei manifesti rivolti ad avvisare gli utenti;
- in caso di gravi infrazioni delle norme contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali assunti per legge, debitamente accertate e notificate;
- in caso di grave e reiterata compromissione dell'igiene, della disinfezione, della pulizia dei locali e del decoro dell'intera struttura, debitamente accertate e notificate;
- in caso di grave mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, debitamente accertate e notificate;
- in caso di esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza, qualora prevista, la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- qualora il concessionario incorra per più di due volte in inadempienze della stessa natura senza poter fornire adeguati motivi di giustificazione;
- quando, senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- quando il concessionario si renda colpevole di frode o nel caso di suo fallimento;
- per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

La concessione, inoltre, può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico ovvero per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione fondata per il perseguimento delle finalità oggetto del presente Capitolato.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo cause di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'attività. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata A/R o PEC all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 16 - RAPPORTI CON IL PERSONALE E RESPONSABILITÀ

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione comunale, restando quindi ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. Il concessionario sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

Il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione dell'affidatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza del contratto e fino all'eventuale sostituzione dell'affidatario e, se cooperativa, anche nei rapporti con i propri soci: i suddetti obblighi sono vincolanti, sempre e comunque, per il concessionario.

Il concessionario si obbliga, altresì, all'integrale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione agli obblighi sopra richiamati.

ART. 17 - RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

L'atto di riconsegna al Comune dell'intero complesso immobiliare, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento, consistente nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente Capitolato ed al regolamento per l'utilizzo della struttura, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento dello stesso.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

Ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, il concessionario è tenuto a stipulare idoneo contratto con il Comune.

L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati, dovrà:

- presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento della gara;
- produrre le polizze assicurative richieste dal presente Capitolato;

- intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune.

La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli accertamenti e della verifica degli stessi e la mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, determineranno l'annullamento della proposta di aggiudicazione o la revoca dell'aggiudicazione.

Nei casi suddetti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la concessione alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria ovvero di procedere mediante procedura negoziata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto deve avvenire nei termini indicati.

L'aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato in merito alle polizze assicurative potrà comunque farsi luogo allo svolgimento del servizio.

Sono a carico del concessionario:

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse, nessuna eccettuata od esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e il rimborso delle spese di pubblicazione bando e avviso;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad altri enti territoriali per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio in affidamento.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (Iva) come regolata dalla legge: tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono Iva esclusa.

In sede di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario dovrà specificamente approvare le clausole del presente Capitolato.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi. Ai sensi dell'art.13 del D.L.gs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, i dati personali contenuti raccolti saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della presente procedura, l'assolvimento degli impegni assunti e l'adempimento di obblighi di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l'espletamento della suddetta procedura; il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla gara.

I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della riservatezza delle persone fisiche e senza altre finalità rispetto a quelle previste dal presente Capitolato; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Il soggetto titolare del trattamento è il Comune di Trevi.

ART. 20 - SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Pena la revoca della concessione è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento ad esclusione dell'esercizio di bar, del servizio di pulizie e delle manutenzioni, che possono essere sub-affidate a società specializzata/e, avente i requisiti morali e tecnico-organizzativi richiesti dalla legge.

Pena l'immediata risoluzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione è inoltre vietato modificare la destinazione d'uso degli impianti o di parte di essi o cedere il contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter affidare direttamente servizi complementari o nuovi.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE - GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso: a tale scopo il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO, ossia verso gli utenti e verso qualsiasi altra persona, che si trovi nella struttura oggetto della concessione nonché per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Per la stipulazione del contratto il concessionario dovrà presentare la garanzia definitiva, nella misura e con le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 22 - FORO COMPETENTE - CONTENZIOSO E CONTROVERSIE

L'Amministrazione Comunale e l'aggiudicatario definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere, sia durante l'affidamento che al suo termine, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica: qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al Foro di Spoleto.


ART. 23 - NORME DI RINVIO

Il servizio oggetto della presente concessione è regolato, per quanto non previsto dal presente Capitolato, dalle norme di legge vigenti in materia.

Il concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore o che venissero emanate durante il corso della concessione, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti comunali, nelle ordinanze municipali e nei provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare in materia, con particolare riferimento a quelle aventi rapporto con i servizi oggetto della concessione.

La partecipazione alla concessione de quo, oggetto del presente Capitolato, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nelle disposizioni di cui sopra: per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

**Il R.U.P. e Responsabile dell'Area Demografica e Sociale
dott.ssa Federica Pierantozzi**




- Circolo
- Spogliatoi e campo sportivo
- Centrale termica uso promiscuo

192

Via dei Prati

139-1



- Circolo
- Spogliatoi campo sportivo
- Centrale termica uso promiscuo

| | |
|--|----------|
| DISCIPLINARE DI GARA | 3 |
| PREMESSE..... | 3 |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA..... | 3 |
| 1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE | 3 |
| 1.2 DOTAZIONI TECNICHE..... | 4 |
| 1.3 IDENTIFICAZIONE..... | 5 |
| 1.4 GESTORE DEL SISTEMA | 6 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 6 |
| 2.1 DOCUMENTI DI GARA | 6 |
| 2.2 CHIARIMENTI | 6 |
| 2.3 COMUNICAZIONI | 7 |
| 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E CANONE ANNUO A BASE D'ASTA..... | 7 |
| 3.1 CANONE DI CONCESSIONE..... | 8 |
| 3.2 DURATA | 8 |
| 3.3 REVISIONE DEL CANONE | 8 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 8 |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 9 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA | 10 |
| 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE..... | 10 |
| 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE..... | 10 |
| 6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESSE DI RETE, GEIE | 11 |
| 7. AVVALIMENTO..... | 11 |
| 8. SUBAPPALTO..... | 12 |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE..... | 12 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA | 13 |
| 11. SOPRALLUOGO | 14 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... | 15 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..... | 15 |
| 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta | 15 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 17 |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 18 |
| 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA..... | 19 |
| 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) | 20 |
| 15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 1422 | 23 |
| 15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO | 23 |
| 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI | 23 |
| 16. OFFERTA TECNICA..... | 24 |
| 17. OFFERTA ECONOMICA | 24 |
| 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 25 |
| 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA | 26 |
| 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA..... | 27 |
| 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA | 27 |
| 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI | 28 |
| 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE | 28 |

| | | |
|-----|--|----|
| 20. | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA | 28 |
| 21. | VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 29 |
| 22. | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 29 |
| 23. | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 30 |
| 22. | OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 31 |
| 23. | CODICE DI COMPORTAMENTO | 31 |
| 24. | ACCESSO AGLI ATTI | 31 |
| 25. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 31 |
| 26. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 32 |

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATA IN VIA FIUMICELLA DEI PRATI N. 1 - FRAZIONE CANNAIOLA, PER ANNI SEI.

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. ____ del _____ (reg. gen. n. ____), questa Amministrazione ha determinato di affidare in concessione la gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei (con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori sei anni).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di esecuzione della concessione è il Comune di Trevi [codice NUTS ITI21].

Numero di gara 4056334.

Il Responsabile unico del progetto è Federica Pierantozzi, mail: federica.pierantozzi@comune.trevi.pg.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Federica Pierantozzi, mail: federica.pierantozzi@comune.trevi.pg.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per

una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it > chi siamo > come funziona, al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2. tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;

3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://www.acquistinretepa.it>.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Trevi, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito <https://www.acquistinretepa.it> risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) capitolato speciale;
- c) disciplinare di gara;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) scheda di progetto per la formulazione dell'offerta tecnica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/avvisi-e-bandi> e sul Sistema <https://www.acquistinretepa.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sul sito istituzionale

<https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/avvisi-e-bandi>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'“Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo paragrafo 22, avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E CANONE ANNUO A BASE D'ASTA

La concessione è costituita da un unico lotto.

Tabella 1

| Descrizione | CPV | P (principale) S (secondario) | Importo |
|--|------------|----------------------------------|-------------------|
| Concessione della gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei. | 92610000-0 | P | 53.400,00 |
| Eventuale opzione di rinnovo per ulteriori sei anni. | 92610000-0 | P | 53.400,00 |
| Importo complessivo | | | 106.800,00 |

L'importo complessivo è al netto di IVA.

3.1 CANONE DI CONCESSIONE

È stabilita la corresponsione di un canone annuo a favore del concedente pari ad € 2.400,00 (oltre Iva se dovuta). Per la durata della concessione (anni sei) **il canone complessivo è pari a € 14.400,00** (oltre Iva se dovuta), il quale costituisce la base d'asta al rialzo della gara (offerta economica).

3.2 DURATA

La durata della concessione è di anni sei, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

È prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori anni sei alle medesime condizioni e patti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione comunale sulla gestione attuata.

3.3 REVISIONE DEL CANONE

Il canone di aggiudicazione verrà aggiornato, a partire dalla terza annualità, su comunicazione del concedente, nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente gara è riservata a

- Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Organizzazioni di Volontariato (OdV);
- Associazioni senza scopo di lucro e/o onlus;

regolarmente costituite, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità ricreative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, purché espressamente volte alla promozione culturale della città e che effettuano in via continuativa o ricorrente, iniziative culturali a beneficio della collettività di Trevi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Non sono ammessi gli operatori economici che si trovano in situazione di morosità nei confronti del Comune di Trevi alla data di pubblicazione del Bando.

Non sono ammessi i circoli privati, gli enti e le associazioni che prevedono limitazioni in relazione all'ammissione dei soci, nonché i partiti politici o le organizzazioni che costituiscano articolazione degli stessi, le organizzazioni sindacali o di datori di lavoro, le associazioni professionali o di categoria e comunque quelle che perseguono come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **iscrizione** nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.
- b) **iscrizione** nei relativi Registri/Albi - se previsti - per tutte le altre forme associative operanti senza finalità di lucro.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro/Albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **gestione** nel triennio 2020-2021-2022 di strutture simili a quella oggetto della presente procedura di gara.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 nonché il requisito relativo all'iscrizione nei relativi Registri/Albi - se previsti - per tutte le altre forme associative operanti senza finalità di lucro di cui alla lettera b) del paragrafo 6.1, deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegata alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 1% dell'importo complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 1.060,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto avente IBAN IT98A0887138720013000000549 presso la tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino, agenzia di Borgo Trevi.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo e potrà essere effettuato previo appuntamento da richiedersi via mail all'indirizzo demografico@comune.trevi.pg.it (comunicando nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo); il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 7 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare nella documentazione amministrativa. La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo non è causa di esclusione.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della delibera dell'A.N.A.C. n. 610 del 19 dicembre 2023, per la presente gara il contributo a favore dell'ANAC non è dovuto.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

I concorrenti dovranno presentare le proprie offerte, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 24/11/2024.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**

- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito <https://www.acquistinretepa.it> nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone, ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica** e **Offerta economica**.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'**OFFERTA**, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicate nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le

inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

| Documentazione amministrativa | |
|---|----------------|
| Documento | Busta |
| Domanda di partecipazione | Amministrativa |
| Copia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, in corso di validità | Amministrativa |
| <i>(Eventuale)</i> Procura | Amministrativa |
| DGUE Response.xml | Amministrativa |
| DGUE Response.pdf | Amministrativa |
| <i>(Eventuale)</i> Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione | Amministrativa |
| <i>(Eventuale)</i> Dichiarazione di avalimento più contratto di avalimento | Amministrativa |

| | |
|---|----------------|
| <i>(Eventuale)</i> DGUE dell'ausiliaria | Amministrativa |
| Garanzia provvisoria | Amministrativa |
| <i>(Eventuale)</i> documentazione per i soggetti associati | Amministrativa |
| Documentazione attestante il pagamento del bollo ovvero sua esenzione (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82) | Amministrativa |
| <i>(Eventuale)</i> Attestazione di avvenuto sopralluogo | Amministrativa |
| Capitolato speciale sottoscritto per accettazione | Amministrativa |
| Statuto, Atto costitutivo ed elenco degli associati | Amministrativa |
| Documentazione da cui si evinca che il concorrente ha gestito nel triennio 2020-2021-2022 strutture simili a quella oggetto della presente procedura di gara | Amministrativa |
| Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione per ciascun anno del triennio 2020-2021-2022 | Amministrativa |
| Nel caso di raggruppamento di Associazioni: protocollo di intesa sottoscritto da tutte le associazioni partecipanti con indicato il nome dell'Associazione "capofila" | Amministrativa |
| <i>(Eventuale)</i> ulteriore documentazione | Amministrativa |

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. A-1.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Si considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre il DGUE di cui all'Allegato n. A-2 - Documento di gara unico europeo - DGUE.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;

- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare

tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le varie sezioni in base ai requisiti richiesti al par. 6.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

ATTENZIONE: per la compilazione del DGUE, l'operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi:

- 1) scaricare dalla documentazione allegata alla gara il file DGUE "Request.xml", che è stato precompilato dalla stazione appaltante;
- 2) una volta scaricato e salvato il file DGUE "Request.xml" predisposto da questa stazione appaltante, è necessario accedere al sito internet della piattaforma MEPA all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start> ed effettuare le seguenti operazioni:
 - a. selezionare la voce "Sono un operatore economico";
 - b. scegliere la voce "Riutilizzare un DGUE esistente" e caricare il file DGUE "Request.xml" precedentemente scaricato;
 - c. cliccare il pulsante "Avanti";
 - d. compilare il file a video con tutte le informazioni richieste;
 - e. terminata la compilazione, cliccare sul pulsante "Quadro generale" e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, procedere a scaricare il file DGUE generato dal sistema, sia in formato XML "Response.xml" che in formato PDF "Response.pdf";
 - f. firmare digitalmente sia il file "Response.xml" che il file "Response.pdf";
- 3) caricare a sistema nella sezione documentazione amministrativa entrambi i file firmati digitalmente.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata nella tabella che segue:

| Offerta tecnica | |
|---|---------|
| Documento | Busta |
| Scheda di progetto (di cui all'allegato n. A-3) | Tecnica |
| (Eventuale) Lettere di partenariato con altri enti/associazioni | Tecnica |

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

la **Scheda di progetto**, conforme al modello di cui all'Allegato n. A-3 - "Scheda di progetto", che deve contenere il progetto di gestione e piano economico di gestione della struttura che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, gli elementi ivi richiesti nella tabella stessa nonché nel suddetto Allegato n. A-3.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

| Offerta economica | |
|--|-----------|
| Documento | Busta |
| Offerta economica (generata dal sistema) | Economica |

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1.

L'offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, la percentuale di rialzo offerta rispetto alla base d'asta di cui al paragrafo 3.1, al netto di IVA. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o inferiori all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

| OFFERTA | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX |
|----|---|-----------|----------------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Esperienze e caratteristiche della Associazione | 20 | 1.1 | Attività svolte nell'ultimo decennio con riferimento ad attività, iniziative e/o progetti volte alla promozione culturale della città: <i>si valuterà l'impatto determinato da eventi, manifestazioni e iniziative culturali organizzate, il loro impatto nella valorizzazione del territorio e come coinvolgimento della collettività.</i> | 10 | / |
| | | | 1.2 | Esperienza maturata nel settore socio-ricreativo cui è destinato l'impianto, con particolare riferimento al bacino di utenza del medesimo, e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni. | 10 | / |
| 2 | Caratteristiche del progetto di attività | 40 | 2.1 | Piano di utilizzo della struttura polivalente di Cannaiola (programma annuale delle attività che si prevede di realizzare e relative tipologie dell'utenza e orari d'uso dell'impianto): <i>si valuterà la programmazione annuale, la completezza e adeguatezza della programmazione e la pluralità dell'offerta socio/ricreativa.</i> | 20 | / |
| | | | 2.2 | Proposta di specifiche iniziative ricreative e sociali di interesse pubblico compatibili con l'uso programmato della struttura: <i>si valuterà l'originalità, l'articolazione, la completezza nonché fruibilità della proposta riferite volte al coinvolgimento sociale e alla promozione del territorio.</i> | 20 | / |
| 3 | Elementi di innovazione del progetto | 15 | 3.1 | Costruzione di partnership e/o collaborazioni con le risorse formali ed informali presenti nel territorio (oltre le associazioni coinvolte in caso di raggruppamento di associazioni) | / | 5 |

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|----|-----|---|----|---|
| | | | | (allegare lettere di partenariato con altri enti/associazioni): a. fino a 1 collaborazione = 1 punti; b. da 2 a 4 collaborazioni = 2 punti; c. da 5 collaborazioni in poi = 5 punti. | | |
| | | | 3.2 | Ulteriori migliorie: saranno valutati ulteriori interventi che si ritenessero necessari al decoro e alla piena fruizione degli spazi. | 10 | / |
| 4 | Sostenibilità finanziaria | 5 | 4.1 | Coerenza del piano economico presentato e presenza d’iniziative per l’autofinanziamento da parte dell’Associazione. | 5 | / |
| Totale | | 80 | | | 75 | 5 |

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo i seguenti livelli di valutazione:

- eccellente: 1,00
- ottimo: 0,90
- buono: 0,80
- discreto: 0,70
- più che sufficiente: 0,60
- sufficiente: 0,50
- quasi sufficiente: 0,40
- scarso: 0,30
- insufficiente: 0,20
- gravemente insufficiente: 0,10
- inesistente: 0,00

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l’ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l’ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = percentuale di rialzo del concorrente *i*-esimo

A_{max} = percentuale di rialzo più alta

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [numero di criteri di valutazione]

I punteggi tecnici ed economici saranno arrotondati alla seconda cifra decimale secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 27/11/2024 alle ore 9:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti le percentuali di rialzo offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Umbria.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATA IN VIA FIUMICELLA DEI PRATI N. 1 - FRAZIONE CANNAIOLA, PER ANNI SEI.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto

nato a prov. il

codice fiscale

residente a prov.

via/piazza n.

in qualità di Legale Rappresentante

dell'Associazione di Promozione Sociale (APS)

dell'Organizzazione di Volontariato (OdV)

dell'Associazione senza scopo di lucro e/o onlus

denominata

con sede legale in prov. CAP

via/piazza n.

codice fiscale partita iva

tel. cell.

e-mail

PEC

con sede operativa in prov. CAP

costituita in data

che opera nel seguente settore

.....

CHIEDE

di partecipare al *Bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei*, emanato con Determinazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale n. ____ del _____ (reg. gen. n. ____) come:

- Associazione singola
- Associazione capofila del seguente raggruppamento di associazioni:
 - Associazione 1 denominata
 - Associazione 2 denominata
 - Associazione 3 denominata

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(le dichiarazioni si intendono riferite alla data di pubblicazione del Bando. In caso di raggruppamento di associazioni tale dichiarazione va compilata per ogni associazione richiedente):

1. che l'Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
al n. data di iscrizione
(oppure)
appartiene alla seguente tipologia
ed è iscritta al seguente Registro/Albo:
al n. data di iscrizione
2. che lo statuto dell'Associazione non prevede il perseguimento di scopi di lucro, non si configura come circolo privato e non prevede limitazioni in relazione all'ammissione dei soci;
3. che l'Associazione non si configura e non ha legami con partiti politici o organizzazioni che costituiscano articolazione degli stessi, nonché con organizzazioni sindacali o di datori di lavoro, associazioni professionali o di categoria e con quelle che perseguono come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati;
4. che l'associazione non ha cause di esclusione dal contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5. che l'Associazione non si trova in situazione di morosità nei confronti del Comune di Trevi alla data di pubblicazione del bando;
6. che i campi di intervento dell'Associazione, perseguiti nei propri fini statutari, sono prevalentemente i seguenti *(barrare eventualmente anche più caselle)*:
 - promozione culturale e valorizzazione del territorio;
 - civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale;

- attività ricreative, socio-culturali e di rilievo sociale;
- innovazione sociale e culturale;
- altro

7. di aver gestito nel triennio 2020-2021-2022 strutture simili a quella oggetto della presente procedura di gara;
8. di aver preso cognizione e di accettare integralmente e incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni del presente Bando e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ritenendolo equo;
9. di aver considerato e di conoscere ed accettare tutte le condizioni di utilizzo della struttura e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, incluse le spese inerenti le utenze, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione del progetto di gestione;
10. di essere regolarmente costituiti e di avere un atto costitutivo ed uno Statuto registrato (secondo la tipologia di appartenenza);
11. di essere in regola con il rendiconto economico e finanziario, il libro soci e con le adempienze connesse alla natura associativa;
12. di impegnarsi a non sub-concedere la struttura assegnata a terzi, siano essi associazioni o persone fisiche;
13. di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il D.G.U.E.;
14. che i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 sono i seguenti:

Sig. _____
codice fiscale _____
nato a _____ (_____) il _____
residente in _____ (_____)
via _____ n. _____
di cittadinanza _____ ;

Sig. _____
codice fiscale _____
nato a _____ (_____) il _____
residente in _____ (_____)
via _____ n. _____
di cittadinanza _____ ;

Sig. _____
codice fiscale _____
nato a _____ (_____) il _____
residente in _____ (_____)
via _____ n. _____

di cittadinanza _____;

Sig. _____

codice fiscale _____

nato a _____ (_____) il _____

residente in _____ (_____)

via _____ n. _____

di cittadinanza _____;

Sig. _____

codice fiscale _____

nato a _____ (_____) il _____

residente in _____ (_____)

via _____ n. _____

di cittadinanza _____;

15. per sé e per gli altri soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

Allega alla presente domanda:

- Statuto, Atto costitutivo ed elenco degli associati;
- documentazione da cui si evinca che il concorrente ha gestito nel triennio 2020-2021-2022 strutture simili a quella oggetto della presente procedura di gara;
- rendiconto economico-finanziario dell'Associazione per ciascun anno del triennio 2020-2021-2022;
- nel caso di raggruppamento di Associazioni: protocollo di intesa sottoscritto da tutte le associazioni partecipanti con indicato il nome dell'Associazione "capofila".

Luogo e data

Il Legale Rappresentante *(sottoscritto con firma digitale)*

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

***Tipo di documento:**

Richiesta di Documento di Gara Unico Europeo emessa da una Stazione Appaltante

Nome:

Numero di gara 4056334

Descrizione:

Numero dell'avviso o bando ricevuto:

Numero dell'avviso:

URL dell'avviso:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

***Denominazione:**

Comune di Trevi

***Codice Fiscale:**

00429570542

***Paese:**

Italia

***Indirizzo:**

Piazza Mazzini n. 21

***Località:**

Trevi

***CAP:**

06039

Informazioni relative al Fornitore del servizio

Denominazione:

Codice Fiscale:

Sito Web di erogazione servizio:

Informazioni sulla procedura di appalto

Informazioni sull'Appalto

***Titolo:**

Affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

***Breve descrizione dell'appalto:**

Affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di proprietà comunale, ubicata in Via Fiumicella dei prati n. 1 - frazione Cannaiola, per anni sei.

***Classificazione Scelta del Contraente:**

Concessione di servizi

***Tipologia di appalto:**

Procedura aperta

***Lista CPV Inerenti l'Appalto:**

92610000-0

*Servizi di gestione di impianti sportivi

***Lista dei Lotti:**

Lotto1

Numero di lotti:

1

Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

***Nominativo RUP:**

Federica Pierantozzi

Telefono:

0742332235

***Indirizzo E-mail**

federica.pierantozzi@comune.trevi.pg.it

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

35000

EUR

Ulteriori informazioni

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

35000

EUR

Ulteriori informazioni

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Fallimento

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 98 co. 3 lett. a)

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

D: Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Iscrizione in un registro professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. Iscrizione in albi e registri professionali - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione Lotti

Lotto1

Nome del registro

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero Registro/Albo - se previsti - per tutte le altre forme associative operanti senza finalità di lucro.

URL

B: Capacità economica e finanziaria

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

C: Capacità tecniche e professionali

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

*Numero minimo di referenze

1

*Requisiti

Aver gestito nel triennio 2020-2021-2022 strutture simili a quella oggetto della presente procedura di gara.

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

Lotto1

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Fine

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/ I sottoscritti dichiara/ dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/ sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATA IN VIA FIUMICELLA DEI PRATI N. 1 - FRAZIONE CANNAIOLA, PER ANNI SEI.

Associazione

Legale Rappresentante

PROGETTO DI GESTIONE E PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

A. ESPERIENZE E CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE PROPONENTE

(Nel caso di raggruppamento di associazioni indicare i dati dell'Associazione Capofila/Referente)

1. Attività svolte nell'ultimo decennio con riferimento ad attività, iniziative e/o progetti volte alla promozione culturale della città:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Esperienza maturata nel settore socio ricreativo cui è destinato l'impianto, con particolare riferimento al bacino di utenza del medesimo, e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE

1. Piano di utilizzo della struttura polivalente di Cannaiola (programma annuale delle attività che si prevede di realizzare e relative tipologie dell’utenza e orari d’uso dell’impianto):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Proposta di specifiche iniziative ricreative e sociali di interesse pubblico compatibili con l’uso programmato della struttura:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

C. ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO

1. Costruzione di partnership e/o collaborazioni con le risorse formali ed informali presenti nel territorio (oltre le associazioni coinvolte in caso di raggruppamento di associazioni) (allegare obbligatoriamente lettere di partenariato con altri enti/associazioni):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Ulteriori migliorie:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

D. SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E AUTOFINANZIAMENTO

1. Piano economico delle attività:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

Verranno valutate le risorse presenti in Associazione che possono essere impiegate per l'attuazione del programma (inserire eventuali iniziative di autofinanziamento): risorse strutturali, risorse umane, risorse economiche, altre risorse ... (specificare):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nota alla compilazione: le proposte progettuali dovranno essere elaborate utilizzando preferibilmente il presente format. Qualora necessiti maggiore spazio per alcune voci, è possibile aggiungere ulteriori righe. **Il documento non dovrà superare complessivamente le 15 pagine (esclusi gli allegati).**

Luogo e data

Il Legale Rappresentante *(sottoscritto con firma digitale)*

ALLEGATI:

- lettere di partenariato con altri enti/associazioni.